

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 14 marzo 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra nel pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia. Il pacchetto si compone di una Comunicazione e di 8 proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia;

considerato che la proposta stabilisce un quadro comune di norme sulle modalità di prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica, sostituendo la direttiva 2005/89/CE e sancendo quindi il passaggio da un approccio nazionale a un approccio maggiormente regionale, analogamente alla proposta COM(2016) 52 sulla sicurezza degli approvvigionamenti del gas, in ragione della crescente interconnessione delle reti elettriche tra gli Stati. La necessità di un'azione si fonda sulla constatazione, secondo la Commissione europea, che gli approcci nazionali non solo non assicurano un livello di gestione ottimale, ma addirittura aggravano le ripercussioni di una crisi, come è avvenuto, per esempio, durante l'ondata di freddo prolungata del 2012. La proposta prevede quindi l'elaborazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi, un rafforzamento della raffrontabilità e della trasparenza, sia nella fase di preparazione, che nel corso di una crisi elettrica, e il mantenimento della fornitura di energia dove è più necessario in caso di crisi;

considerato in particolare che:

- Il Capo II contiene disposizioni in materia di valutazione del rischio, ai fini della predisposizione dei piani di preparazione ai rischi da parte degli Stati membri, secondo le norme di cui al successivo Capo III, in cooperazione con l'ENTSO-E (la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica) e con i centri operativi regionali (previsti dalla proposta di direttiva riguardanti le regole comuni per il mercato elettrico (COM(2016) 861). L'ENTSO-E (o, su sua delega, i centri operativi regionali) individuerà gli Scenari di rischio a livello regionale di maggior rilievo per ciascuna regione, che dovranno essere aggiornati ogni tre anni (articolo 6). Gli Stati membri adotteranno invece gli scenari di rischio a livello nazionale, in coerenza con gli scenari regionali, comprensivi delle misure per prevenire e attenuare tali rischi, che siano necessarie e proporzionate (articolo 7). In base all'articolo 8, l'ENTSO-E presenta all'Agenzia una proposta di

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

metodologia per valutare l'adeguatezza a breve termine, vale a dire l'adeguatezza stagionale e quella a orizzonte da settimanale a infragiornaliero. Tale metodologia dovrà essere utilizzata per tutte le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine (articolo 9);

- il Capo III definisce le misure relative ai Piani di preparazione ai rischi, che dovranno essere elaborati dalle autorità competenti degli Stati membri, previa consultazione dei portatori di interesse, sulla base di un modello predefinito contenuto nell'Allegato alla proposta. I piani che dovranno essere presentati al Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovranno contenere le misure nazionali e regionali per la prevenzione, preparazione e attenuazione delle situazioni di crisi. Le misure di carattere nazionale dovranno tenere conto di quelle a carattere regionale e non compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati o dell'UE nel suo complesso, mentre quelle di carattere regionale dovranno essere concordate all'interno della regione interessata dalle autorità competenti degli Stati membri che vi fanno parte e comunicate al Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica otto mesi prima che sia adottato il piano;

- il Capo IV, relativo alla gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica, stabilisce le modalità per l'attivazione del preallarme da parte di un'autorità competente nel caso in cui una prospettiva stagionale o altra fonte minacci l'approvvigionamento di energia elettrica in uno Stato membro, nonché la procedura per la dichiarazione dello stato di crisi. In particolare è previsto che in entrambi i casi lo Stato membro interessato informi senza indugio gli Stati membri confinanti e la Commissione europea e che le azioni stabilite nel piano di preparazione ai rischi siano messe in atto nella misura più ampia possibile (art 13). Gli Stati membri dovranno cooperare in uno spirito di solidarietà e offrirsi assistenza reciproca, che sarà soggetta a compensazione (articolo 14). Nei casi di crisi, gli Stati membri dovranno agire in piena conformità alle norme del mercato interno dell'energia elettrica. Le norme non di mercato sono previste solo come ultima istanza, a condizione che tali norme siano necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee (articolo 15);

- Il Capo V, contiene disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio e prevede che entro sei settimane dalla dichiarazione dello stato di crisi le autorità competenti trasmettano al Gruppo di coordinamento dell'energia elettrica e alla Commissione una valutazione *ex post* che contenga almeno: una descrizione dell'evento che ha scatenato la crisi, una descrizione delle misure previste, una valutazione del loro impatto transfrontaliero, un resoconto dell'assistenza ricevuta dai Paesi limitrofi, l'impatto economico della crisi e delle misure adottate (articolo 16). È previsto inoltre un monitoraggio sistematico della sicurezza degli approvvigionamenti, da parte del Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, che è incaricato di esaminare, tra l'altro, la coerenza dei piani di preparazione ai rischi con la procedura proposta, i risultati delle prospettive stagionali e le informazioni trasmesse dagli Stati membri sui rischi dell'approvvigionamento. Esso inoltre può formulare raccomandazioni che gli Stati membri sono obbligati a tenere in massima considerazione (articolo 17);

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire

gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, tra cui quelli di garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di assicurare una risposta efficace per la prevenzione e la gestione dei rischi di approvvigionamento dell'energia elettrica, in un contesto di crescente interconnessione delle reti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire modalità di coordinamento e di cooperazione transfrontaliera, sulla base di regole e principi comuni, senza prevedere un'armonizzazione di tipo pieno.

Tuttavia, le misure di coordinamento regionale proposte, con l'attribuzione di maggiori poteri a soggetti sovranazionali, comportano una riduzione degli spazi di autonomia decisionale nazionale che, soprattutto se considerate alla luce delle altre proposte del pacchetto sul mercato elettrico, potrebbero tradursi in un eccesso di intervento degli organismi sovranazionali su situazioni prettamente nazionali, con la conseguente necessità da parte dell'Italia di aumentare la propria partecipazione a gruppi di lavoro in sede europea, che determina inevitabilmente un impatto sul bilancio italiano dovuto all'aumento dei costi di missione per servizio. Si ritiene pertanto necessario riaffermare con chiarezza che la responsabilità ultima in materia di sicurezza resta in capo allo Stato membro e che sia ad esso riservato un adeguato margine di discrezionalità affinché possa predisporre le strategie più idonee ad assicurare gli approvvigionamenti elettrici sul proprio territorio, anche al fine di evitare che un'intensificazione del coordinamento regionale europeo possa rendere più complesse le attività del gestore di rete nazionale e determinare un aumento degli oneri gestionali e amministrativi che potrebbero ricadere sui consumatori.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi, la proposta prevede che gli Stati membri individuino gli "scenari di crisi" dell'energia elettrica di maggior rilievo a livello nazionale, mentre la valutazione dell'adeguatezza "a breve termine" (stagionale, settimanale, infragiornaliera) è deferita ad una specifica metodologia la cui elaborazione è affidata all'ENTSO-E e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità che sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri nella valutazione dell'adeguatezza a breve termine e che ciò avvenga non esclusivamente in base ai criteri metodologici elaborati dall'ENTSO-E, al fine di poter tenere conto delle peculiari caratteristiche del sistema elettrico nazionale e degli specifici rischi derivanti per esempio da situazioni meteo eccezionali, catastrofi naturali, attentati terroristici, eventi politici o altro.

Per quanto concerne la preparazione e la gestione delle crisi dell'energia elettrica, la proposta prevede che gli Stati membri siano tenuti a cooperare tra loro in uno spirito di solidarietà, dietro "compensazione", assicurando che l'energia elettrica sia fornita laddove è più necessaria. Al riguardo, si ritiene che la proposta debba fornire una più chiara definizione delle predette compensazioni, individuandone almeno i meccanismi e le forme, ed eventualmente lasciando poi alla ulteriore definizione delle stesse in sede di Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica.

Pietro Liuzzi